strutture d'insegnamento esistenti negli Stati membri, la commissione giudicatrice non viola questo obbligo qualora rifiuti di ammettere alle prove un candidato, per il motivo che questo, non avendo effettuato studi universitari completi, non ha ottenuto il diploma finale.

Nella causa 178/78

JOHN SZEMEREY, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rue Mareyde 27, con l'avvocato J. Saels, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Turkell Rolzna, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale sig. R. Baeyens, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. M. Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto in particolare l'annullamento del concorso generale per esami COM/A/154, bandito della Commissione per la costituzione di una riserva di amministratori di categoria A, gradi 7 e 6 (GU n. C 213 del 7. 9. 1977, pag. 9),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; M. Sørensen e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Col bando di concorso COM/A/154 (GU n. C 213 del 7. 9. 1977, pag. 9), la Commissione bandiva un concorso generale per esami per la costituzione di una riserva di amministratori di categoria A, gradi 7 e 6. Le mansioni relative ai posti da coprire rientrano nei seguenti campi: amministrazione generale, amministrazione della ricerca, relazioni esterne, informazione, affari finanziari e di bilancio, affari sociali.

Il modulo dell'atto di candidatura conteneva una rubrica speciale nella quale il candidato doveva indicare, fra questi sei campi, quello che sceglieva. Le «condizioni particolari» del bando di concorso esigevano un diploma di studi universitari completi in relazione col campo prescelto e, inoltre, «una certa esperienza professionale post-universitaria di un anno almeno» in relazione col campo prescelto. Esse stabilivano inoltre, per quanto riguarda la prima condizione, che «la commissione giudicatrice *avrebbe tenuto* conto in proposito delle diverse strutture d'insegnamento esistenti negli Stati membri».

2. Il ricorrente, cittadino britannico, è in servizio presso la Commissione in qualità di dipendente di categoria B, grado 3, addetto all'informazione del personale. Il 6 ottobre 1977 egli presentava la candidatura al concorso di cui sopra, scegliendo il campo dell'informazione. Con lettera 5 dicembre 1977, la direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione notificava al ricorrente il rifiuto della commissione esaminatrice d'iscriverlo nell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, motivando il rifiuto come segue: «your qualifications were not considered adequate» (formula usata nella lettera-modulo e corrispondente alla formula italiana «i Suoi titoli e i Suoi diplomi non sono stati considerati conformi ai prescritti requisiti»).

Nel 1959 il ricorrente iniziava gli studi di diritto presso l'università di Londra (Holborn College), che egli tuttavia abbandonava per esercitare la professione di giornalista. Egli seguiva del pari dei corsi serali, in particolare di economia dei trasporti, di filosofia e di relazioni pubbliche. Egli partecipava pure con successo ad un ciclo di «management» amministrativo e finanziario organizzato dalla Commissione a cura dell'università di Lovanio.

Con nota 10 gennaio 1978, registrata presso la segreteria generale il 17 gennaio, il ricorrente proponeva alla Commissione, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, un reclamo contro il rigetto della sua candidatura.

Con lettera 17 aprile 1978, la Commissione notificava al ricorrente la decisione di rigetto del reclamo.

3. Il presente ricorso è stato proposto il 24 agosto 1978.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

1. Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) Dichiarare che nella fattispecie la Commissione è vincolata, nel procedimento di assunzione e di concorso, alle rigida applicazione dell'art. 5, n. 1, 2°comma, dello Statuto.

2) Dichiarare che i requisiti specifici di cui al bando di concorso COM/A/154, in quanto implicano il possesso di un diploma di laurea, sono incompatibili con lo Statuto e, quindi, annullare il suddetto bando.

In subordine

3) Dichiarare che a torto la commissione giudicatrice ha rifiutato di ammettere il ricorrente al concorso, giacché nel suo caso non si è tenuto conto delle eventuali differenze tra i vari sistemi nazionali d'insegnamento.

4) Di conseguenza, annullare il concorso COM/A/154 e statuire ch'esso va ricominciato in conformità allo Statuto.

5) Dichiarare che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal bando di concorso.

6) Condannare la controparte a tutte le spese di causa.

2. La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1) Respingere il ricorso.

2) Condannare il ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Il ricorrente deduce in primo luogo che la decisione di rigetto della sua candidatura è in contrasto con l'art. 25, 2° comma, dello Statuto, dato che non è motivata in modo adeguatamente chiaro. La motivazione non precisa infatti quali fossero le qualifiche giudicate inadeguate o insufficienti.

Il ricorrente sostiene inoltre che il testo del bando di concorso di cui trattasi non è conforme agli artt. 5, n. 1, 2° comma, e 27 dello Statuto.

Secondo il ricorrente, la prima di dette disposizioni, usando la parola «o», considera equivalenti le cognizioni di livello universitario e l'esperienza professionale di livello equivalente.

Ora, il bando di concorso stabiliva come condizione di ammissione che i candidati comprovassero di «aver compiuto studi universitari completi sanzionati da un diploma . . .» e nel contempo di possedere «una certa esperienza professionale post-universitaria di un anno almeno».

Il ricorrente aggiunge che la questione è particolarmente importante quando le competenze necessarie per occupare un posto si possono acquistare tanto procurandosi un diploma universitario quanto mediante esperienza professionale. Egli rileva ancora che nel campo delle «public relations» e del giornalismo non esiste alcun diploma universitario appropriato.

Egli si richiama in proposito al progetto di proposta di direttiva, elaborato dalla Commissione, inteso al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'esercizio delle attività del giornalismo col titolo professionale di giornalista (doc. XIV/366/71, Rev. 1).

Il ricorrente ricorda poi in quest'ordine di idee che il ciclo che egli ha seguito presso l'università di Lovanio è stato «predisposto per preparare dei dipendenti a sostenere gli esami di concorsi interni o generali in vista della costituzione di elenchi degli idonei di riserva per le funzioni di amministratore». Il ricorrente si chiede quale sia il valore di questo ciclo se i dipendenti che lo hanno seguito con successo si vedono esclusi dai concorsi.

Il ricorrente ricorda poi che l'art. 27 dello Statuto esige che l'assunzione del personale venga effettuata in modo tale da garantire il concorso di persone in possesso delle più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità, assunte sulla base geografica più ampia possibile, e che nessun posto deve essere riservato a cittadini di determinati Stati membri.

Alla luce del criterio delle qualità e della competenza dei dipendenti richieste dall'art. 27, l'art. 5 dello Statuto ha voluto consentire, secondo il ricorrente, che oltre all'esistenza di un diploma — che non è a priori la prova di una competenza anche se è la prova di una qualifica — possano venir accolte le candidature di dipendenti in possesso di una esperienza professionale di livello equivalente.

Il ricorrente ritiene di avere dimostrato che fra le sue cognizioni e quelle di livello universitario vi è una stretta equivalenza. Egli si richiama in proposito alle qualifiche indicate nel suo atto di candidatura e negli allegati di questo e rileva di essere membro effettivo dell'istituto dei giornalisti, il quale fruisce di una «Royal Charter», e dell'istituto delle Public Relations. Le qualifiche richieste per divenire membro effettivo di questo istituto ammettono l'equivalenza assoluta fra le cognizioni di livello universitario e l'esperienza professionale pratica che il ricorrente può comprovare. Di conseguenza, non solo non si è tenuto conto, per quanto riguarda il ricorrente, della particolarità, sottolineata dal bando di concorso, fra i vari sistemi di educazione nazionali ma, inoltre, non sarebbe stato nemmeno necessario tener conto nei suoi riguardi di questa differenza che esiste fra i sistemi di educazione nazionale, dato che egli possiede una qualificazione professionale equivalente, nel suo paese d'origine, ad una conoscenza sanzionata da un diploma universitario.

Il ricorrente rileva poi che in Gran Bretagna la politica di educazione nazionale, meno formalista che in altri Stati membri, tende essenzialmente al primato delle conoscenze pratiche sulle cognizioni teoriche. Ne consegue, secondo il ricorrente, che il contingente di cittadini britannici atti ad occupare dei posti di categoria A sarà sempre inferiore in numero — se la Corte ammette il processo di esclusione seguito nella presente procedura di assunzione per quanto riguarda l'esperienza professionale — al contingente di altri Stati membri in cui, a differenza del sistema di educazione nazionale prevalente in Gran Bretagna, vi è una maggior tendenza a procurarsi un diploma universitario. Il principio della parità sancito dall'art. 27 è quindi stato violato. Il ricorrente si richiama in proposito alla risposta della Commissione, in data 4 marzo 1977, all'interrogazione scritta n. 857/76 del sig. Clerfaijt del

Parlamento europeo (GU n. C 94 del 18 aprile 1977, pag. 23), da cui si desumerebbe che i dipendenti britannici in servizio presso la Commissione sono poco numerosi.

2. La *Commissione* rileva che il mezzo di insufficiente motivazione della decisione con cui la commissione giudicatrice non ha accolto la candidatura del ricorrente è infondato in fatto, dal momento che la lettera inviata al ricorrente il 5 dicembre 1977 indica come motivo del rigetto la mancanza di qualifiche universitarie.

La Commissione deduce inoltre che l'art. 5 dello Statuto stabilisce, in modo generale, la classifica dei posti e non condiziona affatto le modalità d'assunzione, dato che le modalità dei concorsi sono stabilite dagli artt. 29 e segg. nonché dall'allegato III dello Statuto.

Secondo la Commissione, il complesso di questi testi statutari traccia una cornice generale destinata a guidare l'autorità che ha il potere di nomina nell'organizzazione dei propri servizi, e in particolare nella determinazione dei requisiti per l'assunzione del proprio personale. Fuori dai limiti espressamente contemplati dallo Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina valuta sovranamente i requisiti relativi ai diplomi, o all'esperienza professionale di livello equivalente, che devono essere richiesti dai candidati perché questi possano partecipare in particolare ad un concorso generale bandito per la costituzione di una riserva di assunzione.

Secondo la Commissione, il bando di consorso di cui è causa ha validamente indicato come condizione particolare d'ammissione che i candidati comprovino di «aver compiuto studi universitari completi sanzionati da un diploma . . .» e nel contempo di possedere «una certa esperienza professionale post-universitaria di un anno almeno».

Quanto all'argomento del ricorrente secondo il quale non vi sono diplomi universitari appropriati nel campo delle «public relations» e del giornalismo, la Commissione osserva in primo luogo che la scelta contemplata dal bando di concorso riguarda l'informazione — nozione che si riferisce ad un campo più ampio delle attività del giornalismo — e in secondo luogo che fra la mancanza di qualsiasi diploma universitario finale e la presentazione, da parte dei candidati del concorso, di diplomi di insegnamento superiore aventi un rapporto approssimativo col campo da questi scelto vi è una notevole differenza.

Per quanto riguarda il progetto di proposta di direttiva relativa alle attività di giornalismo invocato dal ricorrente, la Commissione rileva che si tratta di un documento di lavoro sorpassato e che i lavori sono stati abbandonati da tempo. Essa ricorda che l'art. 2 di questo progetto preliminare sottolinea già, per il mero diritto di portare il titolo di giornalista, l'importanza di un «diploma, certificato o titolo relativo ad un ciclo di preparazione di almeno due anni e comprendente almeno 1 800 ore di insegnamento teorico e pratico», o di un «diploma o certificato di studi di livello universitario comprendente un ciclo di preparazione di almeno due anni . . .».

La Commissione non comprende perché il bando di concorso di cui è causa disconoscerebbe l'art. 27 dello Statuto. Essa ritiene di aver agito in modo perfettamente conforme a questo articolo quando, nell'ambito di un concorso generale per l'assunzione di giovani dipendenti di categoria A, ha richiesto studi universitari completi, sanzionati da un diploma.

Secondo la Commissione, l'appartenenza del ricorrente, in qualità di membro, a due istituti che rientrano in Gran Bretagna nell'organizzazione professionale e non nell'insegnamento universitario è irrilevante.

La Commissione deduce infine che le critiche molto generiche, relative alla politica di assunzione seguita tradizional-

mente dalla Commissione, non possono essere prese in considerazione come mezzi per l'annullamento delle operazioni di concorso, per il fatto che esse non riguardano l'applicazione delle norme statutarie alle procedure e alle decisioni della commissione giudicatrice del concorso. La Commissione aggiunge che sarebbe stato meglio produrre la tabella che essa ha fornito in risposta all'interrogazione scritta n. 1221/77 del sig. Petersen (GU n. C 113 del 16 maggio 1978, pag. 22) — tabella che riguarda la situazione al 31 dicembre 1977 — e citare le statistiche ancora più recenti del personale, al 30 settembre 1978, secondo le quali il numero dei cittadini britannici in servizio presso la Commissione nella categoria A, è di 316 su un totale di 2 145 dipendenti.

IV — La fase orale

All'udienza del 5 luglio 1979 le parti hanno svolto le loro difese orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 settembre 1979.

In diritto

1 Il ricorso, proposto il 24 agosto 1978, tende all'annullamento del concorso generale COM/A/154 bandito dalla Commissione per la costituzione di una riserva di amministratori la cui carriera comprenderebbe i gradi 7 e 6 della categoria A. All'origine del ricorso sta il fatto che il ricorrente, dopo aver presentato la propria candidatura a detto concorso, si è visto rifiutare l'ammissione alle prove scritte, per decisione della commissione giudicatrice, per il motivo che i suoi titoli e i suoi diplomi non erano stati giudicati conformi alle qualifiche richieste.

2 Il primo mezzo dedotto dal ricorrente riguarda le condizioni particolari stabilite dal bando di concorso. Secondo dette condizioni, il candidato doveva comprovare di aver compiuto studi universitari completi sanzionati da un diploma corrispondente, in relazione col campo da lui scelto, e nel contempo avere una certa esperienza professionale post-universitaria, del pari in relazione con detto campo. Il ricorrente deduce che questa duplice condizione è incompatibile con l'art. 5, n. 1, 2° comma, dello Statuto del personale a norma del quale i posti della categoria A richiedono come condizioni alternative e non cumulative, vuoi cognizioni di livello universitario, vuoi un'esperienza professionale di livello equivalente.

3 Il mezzo non può tuttavia essere accolto. Come la Corte ha già affermato nella sentenza 5 aprile 1979 nella causa 117/78, Orlandi c/ Commissione, l'art. 5 dello Statuto mira a definire, in via generale, il livello minimo di un dipendente del grado di cui trattasi, secondo la natura delle mansioni cui i posti corrispondono, e non riguarda le modalità dell'assunzione. Queste sono disciplinate dall'art. 29 e dall'allegato III dello Statuto e nulla osta a che, per determinati posti o determinate categorie di posti, vengano stabilite dal bando di concorso condizioni più rigide di quelle corrispondenti alle condizioni minime risultanti dalla classifica dei posti, tanto se si tratta di coprire un determinato posto vacante, quanto per la costituzione di una riserva destinata alla copertura dei posti di una determinata categoria.

4 Un'altra censura è basata sull'art. 27, 1° comma, dello Statuto il quale recita

«Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile fra i cittadini degli Stati membri della Comunità.»

Questa disposizione, secondo il ricorrente, è stata trasgredita per il fatto che la Commissione esigendo il possesso di un diploma universitario, ha escluso in anticipo la possibilità di assunzione di un candidato il quale, come il ricorrente, possedeva, grazie alla sua esperienza professionale, la competenza indispensabile per il posto da coprire.

5 Nemmeno questa censura può essere accolta. Il fatto di esigere il possesso di un diploma universitario, cumulativamente all'esperienza professionale, è in generale, e in tutti i casi normali e tipici, atto a garantire, anzi a rafforzare, l'osservanza della disposizione di cui trattasi. Ponendo questa duplice condizione, il bando di concorso non è in contrasto con lo Statuto. Non si può sostenere, come fa il ricorrente, che i candidati cittadini di determinati Stati membri si trovino per questo sfavoriti. La combinazione di una preparazione accademica con un'esperienza professionale non pare essere la caratteristica dei candidati originari di determinati Stati membri a differenza di determi-

nati altri. Fra i cittadini di tutti gli Stati membri si possono trovare candidati muniti di un'esperienza professionale sostanziale e che tuttavia non possiedono un diploma universitario.

6 Il ricorrente sostiene inoltre che la commissione giudicatrice, rifiutando di ammetterlo alle prove scritte, ha trasgredito il bando di concorso che le imponeva l'obbligo di tener conto delle varie strutture d'insegnamento esistenti negli Stati membri. Più precisamente, nel suo caso la commissione giudicatrice non avrebbe tenuto conto delle particolarità della struttura d'insegnamento esistente nel Regno Unito.

7 In proposito, è assodato che il ricorrente non ha compiuto studi universitari completi nel suo paese d'origine, il Regno Unito. Ciò tuttavia non ha nulla a che vedere con la struttura dell'insegnamento esistente in questo paese. Le condizioni d'accesso agli studi universitari, sanzionati da un diploma di fine studi, non sono più restrittive nel Regno Unito che negli altri Stati membri. Il ricorrente ha del resto fatto studi universitari a Londra, senza tuttavia portarli a termine. La presa in considerazione delle varie strutture d'insegnamento contemplata dal bando di concorso potrebbe essere indicata quando si tratta di accertare se il diploma di un candidato sia in relazione col campo delle mansioni da lui prescelto. Questo problema non si pone tuttavia nella fattispecie, dato che il ricorrente non possiede un diploma universitario finale.

8 Il ricorrente impugna infine il rifiuto della commissione giudicatrice per insufficienza di motivazione. È vero che in determinate altre cause relative allo stesso concorso la Corte — con sentenza 30 novembre 1978, nelle cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno ed altri (Racc. pag. 2403) — ha dichiarato insufficientemente motivato il rifiuto che, a mo' di motivazione, si richiama ad una rubrica di una lettera-modulo. In queste altre cause non era possibile accertare a quale degli elementi facenti parte delle condizioni prescritte si riferisse il richiamo. Nella fattispecie, viceversa, non vi può essere dubbio che il rifiuto è dovuto alla mancanza di qualsiasi diploma finale e il ricorrente stesso l'ha del resto compreso in questo senso. Stando così le cose, la motivazione non può essere dichiarata insufficiente.

9 Dato che nessuno dei mezzi dedotti è stato accolto, il ricorso va respinto.

Sulle spese

10 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese; il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Mackenzie Stuart Sørensen Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 ottobre 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione

A. J. Mackenzie Stuart